

Oggetto: definizione della controversia A. Pxxx/Fastweb S.p.A. (Lazio/D/619/2018)

Il direttore

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione 27 gennaio 2022, n. 10 (Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. Proposta.) ed in particolare l'articolo 15 ter, lettera b);

VISTA la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 9, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 febbraio 2022, n. 21, al sottoscritto dott. Aurelio Lo Fazio è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Coordinamento organismi di controllo e garanzia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 15 ottobre 2020, n. 5, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 6 ottobre 2020, n. 125, è stato conferito l'incarico di responsabile della [struttura](#) amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al dott. Roberto Rizzi, a cui, a seguito della citata deliberazione 10/2022, l'incarico è di responsabile della [struttura](#) amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e al Difensore Civico;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

VISTA la delibera 16 febbraio 2011, n. 73/11/CONS (Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS);

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione), istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00314 del 16 dicembre 2019 con il quale è stato costituito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lazio (Co.Re.Com. Lazio);

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, recentemente prorogato per l'anno 2022;

VISTA la convenzione tra l'Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi Presidenti in data 5 marzo 2018, con la quale si è provveduto all'attribuzione di nuove deleghe di funzioni allo stesso Comitato, anch'essa prorogata per l'anno 2022;

VISTO il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, tramite la piattaforma Concialiab, approvato con delibera dell'Autorità n. 339/18/CONS;

VISTA l'istanza dell'utente A. Pxxx presentata in data 21.05.2018 - PROT.2751;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

Il Sig. A. Pxxx, utente Fastweb, ha presentato istanza di conciliazione, contestando la modifica contrattuale, che ha portato alla fatturazione dei servizi resi, dal mese tradizionale e da calendario, alla durata di soli 28 giorni, con conseguente incremento del costo di abbonamento annuale, pari a circa il 10%. Ciò, senza autorizzazione.

In data 23.02.18, Fastweb non ha inteso conciliare.

Ritiene, che Fastweb abbia violato il principio di comunicazione, previsto dal codice del consumo, non avendo l'istante ricevuto comunicazione adeguata, anche per permettere al cliente il diritto di recesso.

Evidenzia, poi, l'intervento del legislatore, sul punto, avvenuto col decreto 148/17, che ha bloccato la fatturazione a 28 giorni, per le compagnie telefoniche.

Richiedeva il rimborso delle somme versate in più e l'indennizzo previsto dall'Autorità delle Comunicazioni.

### **2. La posizione dell'operatore.**

Sostiene, in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda. E' stato richiesto al Corecom, nella sostanza, un intervento, teso alla modifica delle condizioni contrattuali in essere. Ciò esula dalle competenze del Corecom.

Evidenzia, inoltre, la cessazione della materia del contendere, per intervento del legislatore DL 148/17. Fa presente, che Fasweb ha già avviato il processo di conversione alla fatturazione mensile. Nel merito, afferma di aver apportato le modifiche contrattuali conformemente alle delibere 591/15/cons e 252/16/cons, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e comparazione tariffaria.

In ordine alla comunicazione al cliente, argomenta che la stessa è avvenuta, inserendola nella fattura e mediante pubblicazione sul proprio sito web e pubblicazione sui quotidiani Sole 24 ore, nonché Corriere della Sera.

Quindi, il Sig. Peciarca ha avuto piena contezza, che la cadenza di fatturazione era stata modificata, con possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Rileva, poi, la legittimità degli importi fatturati, in virtù dello ius variandi, riservato all'operatore.

Riferisce di aver impugnato innanzi al TAR Lazio le delibere AGCOM 121/17/Cons e 500/17/Cons. La pronuncia del TAR ha carattere pregiudiziale, a suo dire, per cui ha domandato al Corecom di non pronunciarsi, fino all'esito del procedimento innanzi all'organo di giustizia amm.va.

Domanda il rigetto della istanza.

### **3. Motivazione della decisione.**

Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, che ha ritenuti rimborsabili, in quanto erosi, i giorni fatturati in più, nel periodo 22.6.17 – 5.4.18.

L'istanza, pertanto, merita accoglimento, per il rimborso dovuto in seguito alla fatturazione a 28 gg. I conteggi sono da effettuarsi, secondo due modalità. L'istante, sino alla data del 20.10.17, usufruiva di uno sconto sul canone.

Quindi, stante quanto disposto dal Consiglio di Stato, il primo periodo 22.6.17 – 20.10.17, viene così calcolato: Canone €.  
 $20,00/\text{mese} \times 12 \text{ mensilità} : 365 \times 11 \text{gg erosi. } \text{€} . 20 \times 12 = \text{€} . 240,00 : 365 = \text{€} . 0,66 \times 11 = \text{€} . 7,23.$

Seconda parte: 21/10/2017 – 05/04/2018.

Il canone per i servizi usufruiti, è pari a €.  
 $40,00/\text{mese}.$  Per cui, la somma rimborsabile è data dalla formula €.  
 $40,00 \times 12 : 365 \times 11 - \text{Totale } \text{€} . 14,46.$

Ne segue, che la somma totale che Fastweb dovrà rimborsare è pari a €.  
 $21,69.$

### **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. in accoglimento dell'istanza del sig. A. Pxxx, la condanna di Fastweb al pagamento della somma di € 21,69, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di giorni erosi in conseguenza alla fatturazione a 28 gg;
2. che il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259;
3. che è fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito;
4. che il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso;
5. di notificare il presente provvedimento alle parti;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche dal link del sito del Co.Re.Com. Lazio.

Dott. Aurelio Lo Fazio

f.to